

Pubblicato il 23/03/2022
N. 02106/2022REG.PROV.COLL.
N. 04844/2019 REG.RIC.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 4844 del 2019, proposto dalla Edil Europa s.r.l. e dalla Mastropasqua Costruzioni s.r.l., in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dall'avvocato Maurizio Savasta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Barletta, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Caruso, Domenico Cuocci Martorano e Isabella Palmiotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

della Regione Puglia, in persona del Presidente *pro tempore*, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione terza, n. 1525 del 26 novembre 2018, resa tra le parti, concernente un diniego di permesso di costruire.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Barletta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2022 il consigliere Nicola D'Angelo;

Viste le istanze di passaggio in decisione depositate dagli avvocati Maurizio Savasta, Giuseppe Caruso, Domenico Cuocci Martorano e Isabella Palmiotti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La società Edil Europa ha impugnato dinanzi al Tar di Bari la nota del Comune di Barletta prot. 28548 del 9 maggio 2016 di diniego dell'istanza di permesso di costruire presentata per la demolizione e la ricostruzione con ampliamento di un capannone industriale.

1.1. In particolare, il Comune ha negato il titolo edilizio richiesto, in quanto:

- non era stata dimostrata la legittimità edilizia del fabbricato (ex immobile ad uso industriale) ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2009 sul cd piano casa;
- nella maglia di intervento (C.1-1.02), disciplinata dall'art. 27 delle NTA del PRG, ogni intervento di nuova edificazione o ristrutturazione urbana poteva essere consentito previa approvazione dello strumento urbanistico esecutivo (di seguito PUE) ad iniziativa pubblica o privata;
- la relazione dei progettisti indicava che il capannone sarebbe stato demolito già da tre anni e di conseguenza l'inesistenza dell'immobile avrebbe reso impossibile l'applicazione della disciplina premiale di cui alla legge regionale della Puglia n. 14 del 2009, così come modificata dalla legge regionale n. 33 del 2015.

1.2. Nel ricorso, la società Edili Europa ha invece sostenuto che l'intervento progettato:

- non era una nuova costruzione, ma un intervento di demolizione e ricostruzione dello stesso volume e con una sagoma più ristretta per la necessità di rispettare le distanze di legge;
- non essendo una nuova costruzione, non era richiesta l'approvazione preventiva di uno strumento urbanistico esecutivo, anche per le caratteristiche dell'area completamente antropizzata ed urbanizzata;
- l'intervento ricadeva all'interno di un'area già urbanizzata erroneamente inserita nell'ultima variante di PRG approvata dall'Ente in zona C di espansione, ma in realtà da considerare a tutti gli effetti come zona B;
- lo stesso intervento era comunque conforme ai parametri previsti dalla legge regionale sul piano casa, in quanto demolizione e ricostruzione di un edificio preesistente, con riqualificazione della zona e cambio di destinazione in residenziale ed aumento volumetrico, alla data di presentazione del progetto.

2. Il Tar di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso, rilevando innanzitutto come l'intervento edilizio ed il conseguente ampliamento fosse consentito dall'art. 4 della legge regionale n. 14 del 2009 solo su immobili legittimamente assentiti, con unica eccezione per i volumi già condonati. Nel provvedimento impugnato il Comune avrebbe evidenziato la non dimostrata legittimità edilizia del capannone che, d'altra parte secondo lo stesso Tribunale, nel ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente avrebbe ammesso: *“il capannone aveva una maggiore altezza effettiva*

rispetto a quella concessionata” (con l’ulteriore indicazione che, ai sensi del progetto presentato, risultava necessaria una modifica della sagoma per consentire il rispetto delle distanze).

2.1. Secondo il Tar, sarebbe stata comunque necessaria la preesistenza dello strumento urbanistico esecutivo, tenuto conto che il prospettato intervento di demolizione e ricostruzione non poteva essere assimilabile agli interventi di ristrutturazione previsti dall’art. 3 del DPR 380 del 2001 (TU edilizia) in ragione della preesistenza di volumi non assenti, dell’aumento di volumetria (fino al 35%), del mutamento della sagoma per la necessità di adeguarsi alle distanze e del cambio di destinazione d’uso.

3. Contro la suddetta sentenza hanno proposto appello la Edileuropa e la Mastropasqua Costruzioni (anch’essa proprietaria dell’area interessata dal progetto) sulla base dei seguenti profili di gravame.

3.1. Il Tar ha rigettato la domanda su una questione di fatto ritenuta assorbente e cioè sulla circostanza che l’immobile oggetto di demolizione in realtà fosse abusivo e che dunque non potesse beneficiare della normativa regionale sul piano casa. Ed infatti lo stesso Tribunale ha ritenuto che ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 14 del 2009 gli interventi con i conseguenti ampliamenti di volumetria *“sono ammessi solo su immobili legittimamente assenti”*, mentre *“con il provvedimento gravato il Comune di Barletta ha ritenuto in primis non dimostrata la legittimità edilizia del capannone”*. E ciò solo perché negli atti redatti dal tecnico della ricorrente in primo grado sarebbe stata riferita l’esistenza di una maggiore altezza effettiva rispetto a quella a suo tempo concessa e che, ai sensi del progetto presentato, risultava necessaria una modifica della sagoma per consentire il rispetto delle distanze.

3.1.1. Secondo le appellanti, tali conclusioni sarebbero fuorvianti ed errate. Innanzitutto, il Comune di Barletta non avrebbe accertato l’esistenza di un immobile abusivo o non legittimamente autorizzato. Nel provvedimento di rigetto l’Amministrazione ha fatto riferimento solo alla norma che prevedeva la dimostrazione della legittimità del fabbricato, ma mai all’esistenza di un abuso. Il Tar ha invece ritenuto sussistente l’abuso, andando oltre il fatto controverso, pronunciandosi su una questione sulla quale ancora non vi era stato alcun esercizio di potere dell’Autorità. Sotto quest’ultimo profilo, si sarebbe dunque verificata una ipotesi di nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa delle parti (mancando il contraddittorio sul punto) e del principio di cui all’art. 112 c.p.c. della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

3.2. Parte appellante ha poi ricordato come in primo grado il provvedimento comunale di rigetto fosse stato censurato laddove aveva ritenuto non ammissibile l’intervento per la mancanza di un piano esecutivo.

Nel dettaglio, la ricorrente aveva sostenuto che non si poteva trattare di nuova costruzione, ma, essendo una demolizione e ricostruzione del preesistente fabbricato con i medesimi volumi e la medesima sagoma, rientrava a pieno titolo nel concetto di ristrutturazione edilizia ammessa anche in zona C, in cui era vietato solo l’intervento comportante una nuova costruzione. In ogni caso, sarebbe stata erronea la tipizzazione C e non B dell’area oggetto dell’intervento edilizio.

3.2.1. Secondo l’Amministrazione, ricadendo l’intervento in zona C, era invece necessaria la previa approvazione del PUE e tale prospettazione sarebbe stata fatta propria senza adeguata motivazione dal giudice di primo grado, che avrebbe anche aggiunto la sussistenza di volumi non autorizzati invece inesistenti.

3.3. Il Tar avrebbe inoltre erroneamente ritenuto necessario il PUE pur in presenza di una pressoché completa edificazione dell’area, mentre in un contesto totalmente urbanizzato non sarebbe stato possibile in assoluto predisporre un piano attuativo.

3.4. Il giudice di prime cure, dopo aver ritenuto assorbente la circostanza che l’immobile non fosse legittimo per la presenza di volumi non autorizzati, ha poi concluso per la legittimità del diniego, in quanto il fabbricato era stato già demolito in precedenza e quindi non più sussistente. Per parte appellante non sarebbe stata affatto provata la predetta circostanza ed anzi sarebbe stata documentalmente attestata dai formulari per lo smaltimento dei rifiuti, depositati in giudizio, che alla data del 25 febbraio 2016 il fabbricato esisteva (il capannone nel 2012, trovandosi in situazione di degrado, in quanto fonte di inquinamento per i siti vicini era stato oggetto di una rimozione delle coperture contenenti amianto).

3.4.1. In ogni caso, il progetto presentato rientrava nel concetto di ristrutturazione, in quanto intervento volto alla demolizione e ricostruzione o ripristino di edifici e parti di esso eventualmente crollati o demoliti, purché fosse possibile accertarne la preesistente consistenza al fine di poter rispettare l’unica condizione richiesta per qualificare la ricostruzione come ristrutturazione, ossia il rispetto della volumetria esistente (c.d. demoricostruzione).

4. Il Comune di Barletta si è costituito in giudizio il 20 giugno 2019, chiedendo il rigetto dell’appello, ed ha depositato una memoria il 24 settembre 2021.

5. Le società appellanti hanno depositato documenti il 3 settembre 2021, una memoria il 22 settembre 2021 e una replica il 1° ottobre 2021.

6. Nella camera di consiglio del 27 giugno 2019, l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata, presentata contestualmente al ricorso, è stata rinviata al merito.

7. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 13 gennaio 2022, senza che la parte appellante abbia insistito per l’esame della istanza cautelare.

8. L’appello non è fondato.

9. La società Edileuropa ha chiesto il rilascio del permesso di costruire per un intervento straordinario di demolizione e ricostruzione, con aumento volumetrico fino al 35%, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 14 del 2009 (c.d. “Piano Casa” della Puglia). In particolare, il progetto prevedeva la costruzione di un edificio, ad uso residenziale, in zona C composto da piano interrato, piano terra e quattro piani superiori, oltre al lastrico solare in quinto piano, parzialmente

coperto, al posto di un preesistente capannone ad uso industriale preventivamente demolito. Il nuovo edificio avrebbe dunque avuto un'altezza effettiva di m 19,55 (all'estradosso della copertura dei vani in lastrico solare) in luogo del preesistente capannone, composto, invece, dal solo piano terra ed avente un'altezza media effettiva di m 8,50 (di cui m 5,20 autorizzati).

9.2. Con provvedimento di diniego del 9 maggio 2016, la domanda di permesso di costruire è stata respinta sulla base di un'articolata e plurima motivazione:

- non sarebbe stata dimostrata ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2009, la conformità edilizia del preesistente capannone;
- l'intervento ricadeva nella maglia urbanistica C.1-1 disciplinata dall'art. 27 delle NTA del PRG di Barletta, nel senso che ogni nuova edificazione o ristrutturazione urbana poteva essere consentita solo previa approvazione di un PUE;
- gli interventi straordinari di cui agli artt. 3 (ampliamento) e 4 (demolizione e ricostruzione) della legge regionale n. 14 del 2009 non potevano prescindere dall'esistenza fisica e giuridica dell'immobile al momento della presentazione dell'istanza;
- la relazione dei progettisti indicava invece che il capannone sarebbe stato demolito tra il 2012 e il 2013 e tale circostanza era attestata anche da un sopralluogo dell'ufficio tecnico comunale del 23 giugno 2016 che aveva riscontrato l'inesistenza dell'immobile.

9.3. In sostanza, il Comune ha negato il permesso di costruzione, ritenendo non provata la legittimità delle opere edilizie preesistenti, l'inesistenza del fabbricato alla data di presentazione della istanza, la natura di nuova costruzione dell'intervento proposto.

10. Il Tar ha respinto, con la sentenza impugnata, il ricorso contro il provvedimento di diniego, ritenendo non sussistente la prova della legittimità del manufatto da demolire ed anzi la sua abusività, quantomeno per l'altezza, sulla base delle stesse risultanze progettuali. Lo stesso Tribunale ha poi convenuto con il Comune circa la necessità, in ragione della caratteristica delle opere, della previa approvazione di un PUA, nonché la mancata esistenza del fabbricato da demolire all'atto della presentazione della istanza.

11. Le società ricorrenti hanno quindi prospettato un primo profilo di appello relativo alla violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, avendo la sentenza evidenziato la situazione di abusività della precedente edificazione in via autonoma senza che la stessa questione fosse evocata nel provvedimento impugnato dall'Amministrazione.

11.1. Le appellanti hanno poi censurato la decisione del Tar laddove ha ritenuto necessario lo strumento attuativo, in pratica escludendo l'ipotesi di ristrutturazione in presenza di un nuovo organismo edilizio, senza peraltro tener conto della completa urbanizzazione dell'area.

11.3. Parte appellante ha anche evidenziato come non fosse intervenuta la demolizione dell'immobile in epoca anteriore alla presentazione dell'istanza.

12. Ciò premesso, va in primo luogo rilevato che non sussiste una violazione dell'art. 112 c.p.c. in ragione dell'asserita novità delle circostanze sull'abuso edilizio evidenziate dal giudice di primo grado e dalla connessa mancanza di contraddittorio sul punto.

12.1. Non vi è dubbio che il provvedimento impugnato avesse fatto riferimento alla mancanza di prova sulla legittimità delle opere preesistenti. In tale quadro, il Tar - prendendo spunto da quanto indicato nel ricorso introduttivo del giudizio (pag. 3) in cui la ricorrente evidenziava che: *"il capannone aveva una maggiore altezza effettiva rispetto a quella concessionata"* - ha dunque argomentato sul rilievo della mancata prova, con ciò non modificando gli elementi costitutivi dell'atto impugnato o l'oggetto del giudizio. In concreto, dalla stessa asserzione di parte ricorrente il giudice di primo grado ha tratto argomenti per suffragare quanto osservato dall'Amministrazione in ordine alla mancanza di prove sulla legittimità delle opere.

12.2. D'altra parte, in applicazione del principio *plus semper in se continet quod est minus*, anche considerando la regola dell'articolo 112 c.p.c. che si sostanzia nel potere delle parti di determinare l'ambito dell'oggetto del processo, non può precludersi al giudice di esaminare tutti i fatti che sono allegati o affermati nelle domande per verificare la corretta interpretazione di diritto più adeguata (nel caso di specie, per verificare la sussistenza di quanto previsto dall'art. 3 comma 1, lett. a, della citata legge regionale n. 14 del 2009 :*"sono computabili solo i volumi legittimamente realizzati"*).

12.3. Peraltro, la stessa conformità urbanistica del precedente manufatto si sarebbe dovuta provare, essendo tale onere probatorio un elemento costitutivo della pretesa fatta valere con il gravame. La prova certa della preesistenza del fabbricato oggetto della c.d. ristrutturazione ricostruttiva, di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 380/2001, spetta infatti alla parte istante sia in sede procedimentale che processuale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 agosto 2021, n.5858).

13. Quanto all'asserita non necessità del piano attuativo in ragione della circostanza che nel caso di specie si tratterebbe di una ipotesi di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione di cui all'art. 3 del DPR n. 380 del 2001 (TU edilizia), va invece considerato che alla luce degli atti di causa il progetto risulta configurare un organismo edilizio nuovo per sagoma, prospetti, variazione della localizzazione rispetto alla precedente area di sedime e destinazione d'uso (in tema di allineamenti, distanze ed altezze, il progetto è infatti impostato sulla base dei parametri tecnici prescritti per gli interventi di nuova edificazione o di demolizione e ricostruzione che non si configurino come interventi di ristrutturazione ex art. 3 D.P.R. n. 380/2001).

13.1. In generale, il criterio differenziale tra l'intervento di demolizione e ricostruzione e la nuova costruzione è costituito proprio dall'assenza di variazioni del volume, dell'altezza o della sagoma dell'edificio, per cui, in assenza di tali indefettibili e precise condizioni si deve configurare l'intervento come una nuova costruzione, da assoggettarsi alle regole proprie della corrispondente attività edilizia. Tali criteri hanno un ancora maggiore pregio interpretativo a seguito dell'ampliamento della categoria della demolizione e ricostruzione operata dal d.lgs. n. 301 del 2002, in quanto proprio perché non vi è più il limite della "fedele ricostruzione" si richiede la conservazione delle caratteristiche fondamentali dell'edificio preesistente nel senso che debbono essere presenti gli elementi fondamentali, in particolare per la sagoma e i volumi, per cui la ristrutturazione edilizia, per essere tale e non finire per coincidere con la nuova costruzione, deve conservare le caratteristiche fondamentali dell'edificio preesistente e la successiva ricostruzione dell'edificio deve riprodurre le precedenti linee fondamentali quanto a sagoma, superfici e volumi (cfr. *ex multis*, Cons. Stato: sez. II, 20 maggio 2019, n. 3208; sez. IV, 3 marzo 2020 n. 1536).

13.2. Né può ritenersi applicabile, *ratione temporis*, la successiva modifica di cui all'art. 2 bis comma 1 *ter*, e all'art. 3, comma 1, del DPR n. 380/2001, disposta con l'art. 10 del DL n. 76 del 2020, convertito nella legge n. 120 del 2020, sulla nozione di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione. Si tratta infatti di un quadro normativo sopravvenuto rispetto ad un provvedimento impugnato nel 2016.

13.3. Secondo questi presupposti, va dunque valutata la necessità di un preliminare piano attuativo derivante dalla zonizzazione dell'area oggetto di intervento C.1-1, così come disciplinata dall'art. 27 delle NTA del PRG di Barletta. In base a tale disposizione, infatti, ogni nuova edificazione o ristrutturazione urbana poteva essere consentita solo previa approvazione di un PUE.

13.4. La necessità dello strumento attuativo non trova poi ostacolo nella edificazione dell'area, essendo consentito all'Amministrazione, nell'ambito dell'ampia discrezionalità propria dell'esercizio del potere pianificatorio, prevederne anche in tali contesti l'adozione anche ai fini di un più omogeneo ed efficiente sviluppo dell'abitato (in disparte dal fatto che la realizzazione di un fabbricato residenziale al posto di un opificio dismesso ha anche effetti sul piano dell'adeguatezza degli standard e dalla condizione di degrado dell'area – cfr. pag. 8 ricorso di primo grado).

13.5. Il piano attuativo continua ad essere indefettibile e ad essere richiesto, e non è consentito prescindere dalla previsione del piano di livello superiore, anche quando la zona sia in gran parte edificata, per potenziare e armonizzare le opere di urbanizzazione esistenti (cfr. Cons. Stato sez. IV, 16 novembre 2021, n. 7620).

Infatti, rilevano il principio enunciato nell'art. 9 del testo unico n. 380 del 2001 e la pacifica giurisprudenza di questo Consiglio, per la quale, qualora lo strumento urbanistico generale subordini l'edificabilità alla previa emanazione di un piano attuativo, questo va considerato indefettibile, tranne il caso pressoché di scuola in cui un terreno di ridotte dimensioni sia completamente circondato da edifici (Cons. Stato, Sez. IV, n. 5029 e n. 2383 del 2021; nn. 6814, 6802, 2390 e 2228 del 2020; nn. 8490 e 7463 del 2019; Sez. II, n. 7843 del 2020; Sez. I, n. 1718 del 2019; Sez. IV, n. 2707 del 2012; nn. 6625, 2674 e 840 del 2008; n. 3007 del 2007; 4812 del 2003): l'art. 9 preclude radicalmente che in sede amministrativa o giurisdizionale si effettuino indagini di fatto – neanche tramite una consulenza tecnica d'ufficio - volte ad eludere la chiara disposizione contenuta nell'art. 9.

13.6. In relazione, infine, alla sostenuta erroneità della tipizzazione dell'area come zona C invece che B, a prescindere dalle considerazioni del Comune in merito e dalla conseguente eccezione delle appellanti in ordine alla novità della prospettazione di parte resistente, la censura va risultata tardiva, tenuto conto che la delibera della Giunta regionale di approvazione della variante al PRG, che ha tipizzato l'area di cui è causa, è stata adottata il 17 aprile 2003, mentre il ricorso è stato depositato il 16 luglio 2016.

14. Parte appellante prospetta anche l'erroneità della sentenza nella parte in cui essa ha concluso per la legittimità del diniego, in quanto il fabbricato era stato già demolito in precedenza e quindi non più sussistente.

14.1. In premessa, va evidenziato come ancorché il concetto di ristrutturazione sia stato ampliato alle ipotesi di ricostruzione di edifici, anche ridotti a rudere, dei quali sia possibile risalire alla consistenza iniziale, esso non può comunque ontologicamente prescindere dall'apprezzabile traccia di una costruzione preesistente, mancando la quale non si ravvisa il tratto distintivo fondamentale che caratterizza la ristrutturazione rispetto alla nuova edificazione.

Connaturata alla ristrutturazione edilizia, infatti, è la ragion d'essere del recupero e della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, strumentale alla sempre più avvertita esigenza di contenere il consumo di suolo.

14.2. Nel caso di specie, il capannone risulta demolito negli anni 2012 e 2013, così come dichiarato dai progettisti incaricati già nella relazione tecnica, datata 23 aprile 2015, allegata all'istanza di permesso del 5 maggio 2015 e successivamente nella relazione tecnica, datata 25 febbraio 2016, allegata alla domanda di permesso del 2 marzo 2016. Al riguardo, i progettisti incaricati, in entrambe le relazioni tecniche, testualmente dichiarano: "*L'intervento richiesto comporterà la demolizione del capannone esistente (effettivamente già demolito nella fase di realizzazione dei fabbricati adiacenti autorizzati con pdc 509/12 e 898/13 in quanto in condizioni statiche precarie e pericoloso per pubblica e privata incolumità) e la realizzazione di un fabbricato per civili abitazioni e box auto costituito*".

14.3. Non può essere infatti condiviso quanto sostenuto dalle appellanti, in particolare nella memoria di replica del 28 dicembre 2021, secondo cui il riscontro dei profili di abusività da parte dell'Amministrazione presupponeva necessariamente l'esistenza del manufatto. Nel provvedimento impugnato non vi è indicazione circa gli abusi (e questo profilo è stato riportato nel primo motivo di appello), ma l'evidenziazione della mancata prova della legittimità del precedente intervento edilizio.

14.4. Quanto alla perizia giurata depositata in appello il 3 settembre 2019, a parte ogni considerazione sulla decisiva rilevanza delle altre univoche risultanze documentali, va rilevato che si tratta di un nuovo documento (datato 21 gennaio

2015) proposto in violazione del divieto di cui all'art. 104, comma 2, c.p.a., che deve dunque ritenersi inammissibile, giacché parte appellante ben avrebbe potuto depositarla in precedenza nell'ambito dell'assolvimento del dovuto onere probatorio necessario ai fini della dimostrazione dell'esistenza dell'immobile oggetto di causa all'atto della presentazione dell'istanza.

15. Per le ragioni sopra esposte, l'appello va respinto e, per l'effetto va confermata la sentenza impugnata.

16. Le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello (n. 4844/2019), come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna le appellanti al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Barletta nella misura complessiva di euro 4000,00 (quattromila/00), oltre agli altri oneri previsti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Luca Lamberti, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore

Silvia Martino, Consigliere

Michele Pizzi, Consigliere

L'ESTENSORE

Nicola D'Angelo

IL PRESIDENTE

Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO